

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2953

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERTICARO

Nuove norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni

Presentata il 25 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La rapida evoluzione che si registra nel settore delle telecomunicazioni per ciò che riguarda il progresso tecnologico e le prospettive che si aprono in termini di nuovi servizi da corrispondere all'utenza impongono una revisione del quadro normativo vigente nel nostro paese. A ciò contribuisce anche l'intensa attività di aggiornamento della disciplina cui si sta provvedendo in sede comunitaria nel senso di una progressiva liberalizzazione del mercato delle infrastrutture e di quello dei servizi. Proprio il confronto con la situazione di altri paesi europei evidenzia peraltro la oggettiva condizione di ritardo dell'Italia per ciò che riguarda l'applicazione di nuove tecnologie. Il Libro Verde della Commissione europea sulla liberalizzazione delle infrastrutture delle telecomunicazioni documenta chiaramente

che tra gli Stati membri solo l'Italia e la Grecia non dispongono ancora di reti via cavo che in altri paesi, e in particolare in Francia, Germania e Regno Unito, hanno registrato significativi tassi di sviluppo in termini di utenti serviti. Nel corso degli ultimi anni è quindi emerso con chiarezza che la realizzazione di una rete cablata nel nostro paese si impone in primo luogo per la necessità di aggiornare la tecnologia utilizzata per la prestazione di servizi di telefonia. Tale esigenza è emersa in particolare nel corso dell'indagine conoscitiva sul settore delle telecomunicazioni che la IX Commissione della Camera sta svolgendo. Nell'ambito dell'indagine è stato possibile acquisire una serie rilevante di informazioni e di elementi conoscitivi utili ad una valutazione ponderata delle prospettive e dell'impatto che sul settore della

telecomunicazioni potrà determinare l'utilizzo di più avanzate tecnologie.

In particolare, è stato possibile chiarire che l'impiego prioritario di una rete cablata sarà molto presumibilmente connesso alle esigenze proprie del comparto delle telecomunicazioni, più che a quelle della radiotelevisione. In tal modo si è smentita la tesi, da qualcuno sostenuta con particolare insistenza anche nelle sedi parlamentari, per cui il problema dell'aggiornamento delle infrastrutture di telecomunicazioni dovrebbe essere considerato insieme a quelli che attengono al riassetto del settore radiotelevisivo. La presente proposta di legge prende le mosse da una logica diametralmente opposta per cui, se da un lato non si intende negare la funzione strumentale — intesa con riferimento all'instradamento di servizi di tipo diffusivo, ivi compresi quelli televisivi — delle infrastrutture di telecomunicazione ai fini delle prospettive di sviluppo del mercato radiotelevisivo, dall'altro si vuole affermare con chiarezza la specificità del settore delle telecomunicazioni. Da ciò consegue la necessità di affrontare in termini organici e nell'ambito di un'unica sede tutti i vari problemi che attengono propriamente al suddetto settore, evitando pericolose confusioni e sovrapposizioni.

Fatte queste opportune premesse, ne consegue che la presente proposta di legge si prefigge di colmare le lacune, da più parti lamentate, della normativa vigente in termini tali da favorire l'incremento della offerta complessiva di servizi e prodotti di telecomunicazione, ivi compresi quelli a larga banda di tipo diffusivo, attraverso l'introduzione di una nuova regolamentazione della materia, in grado di favorire — anche nell'ottica della privatizzazione del settore delle telecomunicazioni — il passaggio dal regime in esclusiva a quello in concorrenza, mediante l'adozione di un quadro di regole certe ed eque sia per i nuovi soggetti che entrano in competizione, sia per il gestore pubblico che perde l'esclusiva.

La proposta di legge intende quindi proporre una serie di disposizioni che si muovano entro un quadro coerente affrontando una serie di problemi attualmente in discussione. In tal senso, si prospettano in primo luogo disposizioni in ordine al servizio universale che è individuato con riferimento ai servizi di telefonia vocale, fatta salva la possibilità di successivi aggiornamenti in relazione ai progressi tecnologici e agli sviluppi del mercato. Si propone quindi una soluzione equilibrata per il problema del finanziamento degli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale, nonché riguardo alla specificazione degli obiettivi da perseguire nella gestione delle attività affidate in regime di esclusiva. A tal fine, si ipotizza il ricorso allo strumento del contratto di programma, mutuando le esperienze già registrate in altri settori, e in particolare in quello dei trasporti. Sono poi previste alcune disposizioni in materia di ristrutturazione delle tariffe, per le quali è ipotizzato il ricorso al metodo del cosiddetto *price-cap*. Si stabilisce poi un regime di concessione per la realizzazione e l'esercizio di reti e di impianti per il trasporto via cavo di segnali a larga banda, mentre per l'espletamento di servizi mediante tali reti è previsto lo strumento dell'autorizzazione. Peraltro, nel rilascio delle concessioni è garantita la competenza delle regioni alle quali è anche attribuito il 60 per cento dell'importo del canone annuo di concessione. Inoltre, stante il rilievo che gli investimenti per l'installazione di reti via cavo rivestono sotto il profilo delle prospettive di sviluppo, in termini quantitativi, e di crescita, in termini qualitativi dei servizi resi all'utenza, nonché la portata in termini finanziari degli investimenti stessi, si prevede l'esenzione di imposta degli utili reinvestiti a tal fine nella misura del 50 per cento del loro importo. Per introdurre poi maggiori garanzie in termini di trasparenza nello svolgimento di servizi di telecomunicazioni, si prevede l'istituzione di un registro nazionale degli operatori e si impone a carico dei

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

soggetti che svolgono contestualmente varie attività sottoposte a regimi differenti l'obbligo di procedere ad una separazione contabile delle diverse attività. È infine previsto l'aggiornamento della concessione e della annessa convenzione sti-

pulata con la concessionaria del servizio pubblico in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo determinata dall'adozione delle varie iniziative assunte in sede comunitaria e dalla entrata in vigore della proposta di legge stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di definire regole certe ed eque in grado di favorire la transizione verso la completa apertura del mercato delle telecomunicazioni, di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del settore in condizioni di efficienza, di economicità e di redditività, di soddisfare le esigenze degli utenti e dei consumatori garantendo adeguati livelli qualitativi nei servizi erogati anche attraverso l'innovazione tecnologica, nonché di assicurare il mantenimento e l'evoluzione del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni.

ART. 2.

(Registro nazionale degli operatori di telecomunicazioni).

1. È istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il registro nazionale degli operatori di telecomunicazioni.

2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 i concessionari di reti e di impianti di telecomunicazioni ed i fornitori dei servizi di telecomunicazioni, compresi quelli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.

3. Le modalità per l'iscrizione nel registro nonché le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabile nel regolamento previsto all'articolo 13.

ART. 3.

(Servizio universale).

1. Nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Unione europea, gli obblighi di fornitura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni sono riferiti, salvo quanto stabilito al comma 2, alla telefonia vocale e sono definiti nella convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni su rete fissa.

2. Gli obblighi di fornitura del servizio universale di cui al comma 1 potranno evolvere sulla base del progresso tecnologico, degli sviluppi di mercato e dei cambiamenti nella domanda degli utenti, e saranno aggiornati nell'ambito delle periodiche revisioni della convenzione di cui al comma 1.

ART. 4.

(Finanziamento del servizio universale).

1. Gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale, da calcolarsi avendo riguardo ai complessivi costi, diretti ed indiretti, afferenti al servizio, sono determinati nel contratto di programma di cui all'articolo 5.

2. È istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il fondo per il finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni.

3. Gli operatori del settore delle telecomunicazioni iscritti nel registro di cui all'articolo 2 sono tenuti a versare un contributo annuale proporzionale ai loro introiti lordi. Detto contributo è versato allo stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni su cui grava il fondo di cui al presente articolo.

4. La misura del contributo di cui al comma 3 è determinata, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

5. Al finanziamento del servizio universale si provvede altresì mediante una quota, determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, dei corrispettivi di accesso e di interconnessione alla rete fissa pubblica di telecomunicazioni.

ART. 5.

(Contratto di programma).

1. La specificazione degli obiettivi generali da perseguire nella gestione delle attività affidate in regime di esclusiva alla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni su rete fissa e delle relative fonti di finanziamento è disciplinata da apposito contratto di programma stipulato tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni su rete fissa.

ART. 6.

(Ristrutturazione delle tariffe).

1. Le tariffe per la telefonia vocale e per la cessione in uso di circuiti diretti vengono determinate con il metodo del *price-cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale.

2. Fino al 31 dicembre 1997, l'aggiornamento delle tariffe di cui al comma 1, proposto dalla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni su rete fissa, dovrà avvenire sulla base del « piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazioni », approvato con provvedimento CIP del 30 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, al fine di pervenire alla completa attuazione del piano stesso.

3. Gli indirizzi governativi in materia di prezzi e tariffe, per ciò che concerne la telefonia vocale, dovranno tener conto dell'obiettivo di cui al comma 2.

ART. 7.

(Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti e di impianti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti per il trasporto via cavo in ambito locale di segnali a larga banda per l'offerta al pubblico di servizi, diversi da quello di telefonia vocale, di tipo interattivo o diffusivo sono effettuati sulla base di apposita concessione rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con le regioni territorialmente competenti.

2. Le attività di cui al comma 1 non sono riservate in via esclusiva alla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni su rete fissa, la quale continua ad espletare le predette attività, in base alla vigente concessione ed annessa convenzione così come modificata ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1992, n. 359, in regime di concorrenza.

3. Le concessioni di cui al comma 1 devono indicare gli obiettivi generali da realizzare nell'esercizio delle reti a larga banda, garantendo un equo trattamento tra tutti i soggetti legittimati a fornire servizi, diversi da quello di telefonia vocale, di tipo interattivo o diffusivo. Ai fini del rilascio delle concessioni di cui al comma 1 devono considerarsi i seguenti elementi:

a) le credenziali tecnico-economico-finanziarie;

b) gli *standard* qualitativi;

c) il piano strategico con particolare evidenziazione dell'impatto sulla occupazione e sugli investimenti;

d) la densità di penetrazione da raggiungere e la sua evoluzione nel tempo;

e) le condizioni per l'utilizzo del suolo pubblico al fine della posa dei cavi e delle necessarie apparecchiature.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 13 si provvederà a definire, sulla base di

elementi di carattere geografico, di reddito e di popolazione, l'ambito locale.

5. Per ogni ambito locale è consentito il rilascio di più concessioni.

6. Le concessioni sono a titolo oneroso, hanno durata non superiore a venti anni e possono essere rinnovate.

7. Il canone annuo di concessione non può eccedere la misura dello 0,5 per cento degli introiti lordi. Quota parte del predetto canone, pari al 60 per cento, è destinato alle regioni territorialmente competenti.

8. Il canone di concessione di cui all'articolo 188 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, dovuto allo Stato da parte della concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni su rete fissa, è stabilito nella misura del 3 per cento per il 1996, del 2,5 per cento per il 1997 e dello 0,5 per cento dal 1998 in poi.

9. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data della entrata in vigore della presente legge, per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti per il trasporto via cavo in ambito locale di segnali a larga banda.

ART. 8.

(Autorizzazione per l'espletamento di servizi a larga banda).

1. Fino al 1° gennaio 1998 restano in vigore le disposizioni relative all'esercizio in esclusiva del servizio di telefonia vocale.

2. L'offerta al pubblico dei servizi a larga banda di tipo interattivo è regolamentata dall'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.

3. L'offerta al pubblico dei servizi, diversi da quello di telefonia vocale, di tipo diffusivo in ambito locale è subordinata all'autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste delle teleco-

municazioni, sentite le regioni territorialmente competenti, secondo modalità stabilite nel regolamento attuativo di cui all'articolo 13. Detto regolamento specificherà altresì le varie attività, da assoggettare ad autorizzazione, che concorrono all'offerta dei servizi a larga banda di tipo diffusivo, con l'obiettivo di facilitare il maggior sviluppo del settore anche ai fini occupazionali ed in funzione delle professionalità dallo stesso espresse.

4. Un medesimo soggetto può essere titolare di più autorizzazioni, ma in ogni caso i bacini di utenza interessati non possono contenere un numero complessivo di abbonati superiore ad un milione.

ART. 9.

(Utilizzo delle reti e degli impianti dei concessionari).

1. I concessionari di cui all'articolo 7 sono obbligati ad accettare le richieste di utilizzo delle reti e degli impianti da parte dei soggetti autorizzati di cui all'articolo 8 secondo le condizioni generali e le modalità tecniche previste dal regolamento di cui all'articolo 13. Tali modalità devono prevedere la messa a disposizione dell'intera capacità dell'impianto, dedotta la eventuale quota direttamente utilizzata dal concessionario, determinata in condizioni di non discriminazione, di obiettività, di trasparenza e di parità di accesso.

2. I concessionari di cui all'articolo 7 sono obbligati ad accettare anche le richieste di utilizzo delle reti e degli impianti al fine di instradarvi programmi radiotelevisivi via etere o via satellite.

3. Le condizioni economiche per la messa a disposizione degli impianti di cui al comma 2 sono concordate tra le parti e in caso di disaccordo fra le stesse la controversia può essere deferita alla Autorità di regolazione per le telecomunicazioni. In tal caso, la decisione arbitrale dell'Autorità è vincolante per le parti.

4. È fatto altresì obbligo alla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni su rete fissa di accettare le richieste, da parte degli enti pubblici territoriali,

di utilizzo dei propri impianti al fine di instradarvi servizi a larga banda di tipo interattivo o diffusivo aventi preminente utilità sociale.

5. La messa a disposizione degli impianti di cui al comma 4 è da considerarsi come obbligo di servizio universale in capo alla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni su rete fissa.

ART. 10.

(Condizioni economiche).

1. Le condizioni economiche per il trasporto via cavo in ambito locale di segnali a larga banda per l'offerta dei servizi — diversi da quello di telefonia vocale — di tipo diffusivo o integrativo, ed ogni successiva loro variazione, vengono stabilite dalla concessionaria — previa comunicazione, con almeno 30 giorni di anticipo, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni — nel rispetto della normativa emanata dalla Unione europea e secondo principi di non discriminazione, di obiettività, di trasparenza e di parità di accesso.

ART. 11.

(Separazione contabile).

1. I soggetti titolari delle concessioni e delle autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8, devono adottare un sistema di separazione contabile ed amministrativa — nel rispetto formale e sostanziale dei principi di trasparenza, di obiettività e di parità di trattamento, idoneo a garantire condizioni di effettiva concorrenza con la massima soddisfazione per l'utente.

2. Il sistema di rilevazione contabile di cui al comma 1 deve permettere la separazione contabile dell'attività soggetta al regime di concessione e di quella soggetta al regime di autorizzazione di cui agli articoli 7 e 8, in modo da consentire, in particolare, la verifica delle condizioni economiche di cui all'articolo 10, della insussistenza di sussidi incrociati, di pratiche discriminatorie e di comportamenti distorsivi.

3. I soggetti titolari delle concessioni e delle autorizzazioni di cui agli articoli 7 e 8, pubblicano, entro due mesi dalla data di approvazione del bilancio, un conto economico ed un rendiconto finanziario e patrimoniale distinti per attività soggetta a regime di concessione e per attività soggetta a regime di autorizzazione.

ART. 12.

(Interfacce tecniche e omologazioni).

1. Nell'ambito del regolamento attuativo di cui all'articolo 13, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni stabilirà le caratteristiche delle interfacce tecniche per il trasporto di segnali a larga banda.

2. Con lo stesso regolamento verranno stabilite le procedure di omologazione cui dovranno essere soggette le apparecchiature terminali necessarie per l'esercizio dei servizi a larga banda di tipo interattivo o diffusivo.

ART. 13.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti attuativi della stessa, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per l'editoria e il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Lo schema di regolamento è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Qualora il parere non sia formulato entro 30 giorni dalla trasmissione, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni adotta il regolamento.

ART. 14.

(Norme transitorie).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la concessione ed annessa convenzione della concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni su rete fissa è adeguata alle norme della presente legge ed alle direttive in tema di telecomunicazioni emanate dalla Unione europea e recepite nell'ordinamento nazionale, assicurando la continuità delle attività già oggetto di concessione e consentendo - nel passaggio dal regime di esclusiva a quello di concorrenza - il mantenimento della redditività degli investimenti effettuati dalla concessionaria attraverso congrue misure perequative.